



Via Villa Mattina, 9
25070 Caino (Brescia)

COMUNE DI CAINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Tel.: 030 6830016
protocollo@pec.comune.caino.bs.it

ORDINANZA N. 2/2020 DI EMERGENZA SANITARIA, FINALIZZATA AD INDIVIDUARE I SERVIZI COMUNALI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” DEI DIPENDENTI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...];

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 “Misure urgenti in materia di pubblico impiego”, che così dispone:

“[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che all'art. 1 n. 6 dispone quanto segue:

1. 6) *Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le **attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza**, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e **individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.***

RILEVATA la necessità di individuare **le attività indifferibili** da rendere in presenza dei dipendenti;

EFFETTUATA una verifica con i Responsabili di area, per l'individuazione delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e delle altre attività indifferibili da rendere in presenza al fine di garantire comunque la continuità delle attività stesse;

Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

PRECISATO comunque che restano confermate le misure organizzative in merito all'attivazione di progetti straordinari di lavoro agile, alla fruizione delle ferie e dei congedi;

ORDINA

che, fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

1. le seguenti siano definite quali “**attività indifferibili da rendere in presenza**” ai sensi del punto 6 dell'art. 1 avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” del DPCM 11 marzo 2020:
 - *Attività della protezione civile;*
 - *Attività della polizia locale e presidio del territorio;*
 - *Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;*
 - *Attività urgenti dei servizi sociali, e garanzia di effettuazione dei servizi alla persona attivati o da attivare;*
 - *Attività urgenti dei servizi finanziari (scadenze fiscali, stipendi, adempimenti relativi all'emergenza COVID-19);*
 - *Attività del protocollo comunale;*
 - *Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso;*
 - *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;*
 - *Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.*

2. Dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria ed altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;
3. I responsabili di settore verificheranno la funzionalità dei servizi indifferibili e monitoreranno quelli resi;
4. I dipendenti in servizio continuo a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.
5. Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

Si informa che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lombardia, alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è altresì trasmessa a tutti i Responsabili degli uffici per i provvedimenti di competenza in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Caino, 16.03.2020

IL SINDACO
Cesare Sambrici
(firmato digitalmente)